

Causa C-275/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Austria)

Data della decisione di rinvio:

22 aprile 2021

Ricorrente:

EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H.

Resistenti:

Repubblica d'Austria

Bundesbeschaffung GmbH

Oggetto del procedimento principale

Procedimento di ricorso avverso una o più decisioni adottate in una procedura di aggiudicazione

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione della direttiva 89/665/CEE e del regolamento (UE) n. 1215/2012; conformità con il diritto dell'Unione delle disposizioni nazionali in materia di diritti e spese processuali nell'ambito di un ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht [Corte amministrativa federale (Austria); in prosieguo: il «BVwG»] e delle conseguenze del mancato pagamento di detti diritti e spese; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se un ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, previsto in attuazione della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, rappresenti una controversia in materia civile e commerciale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis). Se un ricorso del genere indicato nella presente questione ricada quantomeno nelle materie civili a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di riconoscere al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro e osti all'applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali l'autorità giudiziaria - prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione separatamente impugnabile di un'amministrazione aggiudicatrice - debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell'appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell'ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell'autorità giudiziaria, sull'integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato - anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di annullamento per mancato pagamento integrativo delle spese - le spese processuali tramite la sezione dell'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa, tenuto conto del fatto che in Austria, altrimenti, nell'ambito delle controversie in materia civile, quali ad esempio nel caso di domande di risarcimento del danno o di inibitoria per violazione delle regole della concorrenza, il mancato pagamento dei diritti e delle spese non osta alla decisione della causa, a prescindere dalla questione degli eventuali diritti e spese processuali in qualche misura dovuti e, sempre in un'ottica comparativa a livello austriaco, il mancato pagamento dei diritti di impugnazione in caso di impugnazione di decisioni amministrative o, altresì, dei diritti di impugnazione o di ricorso di annullamento (*Revision*) per le impugnazioni proposte avverso decisioni dei giudici amministrativi dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria) o al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) non comporta il rigetto dell'impugnazione stessa per mancato pagamento dei diritti stessi.

2.1. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali, in caso di mancato sufficiente versamento di diritti forfettari, prima della pronuncia su una domanda di adozione di un provvedimento cautelare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della

direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, il presidente della Sezione, in veste di giudice unico, debba emanare un ordine di integrazione dei diritti e, in caso di loro mancato pagamento, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda stessa, allorché negli altri casi, in Austria, a norma del Gerichtsgebührengesetz (legge sui diritti e le spese giudiziarie) nel caso di azioni civili, la domanda di adozione di un provvedimento d'urgenza presentata unitamente a un ricorso non comporta, in linea di principio, la debenza di diritti forfettari aggiuntivi oltre a quelli dovuti per il ricorso, e anche nel caso delle domande di riconoscimento dell'effetto sospensivo, presentate unitamente a un'impugnazione di una decisione dinanzi al Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo), a un ricorso di annullamento (*Revision*) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof o a un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof (che, dal punto di vista funzionale, hanno finalità di tutela identica o simile a una richiesta di provvedimenti cautelari), non sono dovuti diritti specifici per queste domande accessorie di riconoscimento dell'effetto sospensivo.

3. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, del 30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui *le procedure di ricorso devono essere condotte, in particolare, in maniera quanto più rapida possibile*, debba essere interpretato nel senso che tale imperativo di celerità conferisca un diritto soggettivo a rimedi giuridici rapidi ostando all'applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle quali il giudice, anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione separatamente impugnabile di un'amministrazione aggiudicatrice, debba in ogni caso accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell'appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell'ambito di determinate procedure di aggiudicazione o eventualmente anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della Sezione dell'autorità giudiziaria, sull'integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato – anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di annullamento per mancato pagamento integrativo delle spese – le spese processuali tramite la sezione dell'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

4. Se, tenuto conto dell'imperativo di trasparenza di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391; in prosieguo: la «Carta») debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di disposizioni nazionali austriache in base alle

quali il giudice, sempre e anche in caso di procedure di aggiudicazione condotte in maniera non trasparente, prima di pronunciarsi su una domanda necessariamente diretta ad ottenere la declaratoria di nullità di una singola decisione impugnabile separatamente di un'amministrazione aggiudicatrice, debba accertare la tipologia della procedura di aggiudicazione, il valore (stimato) dell'appalto e il valore complessivo delle decisioni separatamente impugnabili oggetto di impugnazione adottate nell'ambito di determinate procedure di aggiudicazione o, eventualmente, anche i lotti di una determinata procedura di aggiudicazione, al fine, se del caso, di pronunciarsi successivamente, tramite il presidente della competente Sezione dell'autorità giudiziaria, sull'integrazione ex post delle spese e, in caso di loro mancato pagamento, di fissare, a pena di decadenza dal diritto azionato – anteriormente o, al più tardi, contestualmente al rigetto della domanda di annullamento per mancato pagamento integrativo delle spese – le spese processuali tramite la sezione dell'autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda stessa.

5. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, il principio di equivalenza debba essere interpretato nel senso di conferire al singolo diritti soggettivi nei confronti dello Stato membro ostando all'applicazione di disposizioni nazionali austriache a norma delle quali, in caso di mancato versamento di diritti forfettari per la presentazione di un ricorso giudiziale contro decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 89/665/CEE nel testo vigente (o, se del caso, anche di un ricorso giudiziale diretto a ottenere l'accertamento dell'illegittimità di un appalto ai fini del risarcimento del danno), spetti (unicamente) ad una sezione giudiziale di un tribunale amministrativo quale organo giurisdizionale la fissazione dei diritti forfettari non versati ma dovuti (con conseguente riduzione dei possibili mezzi di ricorso riconosciuti al soggetto obbligato al loro versamento), mentre, di norma, in caso di mancato pagamento, i diritti di ricorso e i diritti di impugnazione sono fissati nel procedimento civile mediante provvedimento dell'autorità amministrativa a norma del Gerichtliches Einbringungsgesetz (legge sulla riscossione delle somme dovute all'autorità giudiziaria) e, nel diritto amministrativo, anche i diritti di impugnazione per le impugnazioni proposte dinanzi a un giudice amministrativo o al Verfassungsgerichtshof o i diritti per il ricorso di annullamento (*Revision*) dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, in caso di mancato versamento, sono fissati di norma mediante decisione di un'autorità amministrativa (vale a dire, il provvedimento di liquidazione dei diritti) contro la quale può sempre essere esperito un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice amministrativo e, successivamente, a sua volta, un ricorso di annullamento (*Revision*) al Verwaltungsgerichtshof o un ricorso dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

6. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, debba essere interpretato nel senso che la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE costituisca la conclusione di un contratto ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla

direttiva 2014/23/UE, e, quindi, la decisione dell'autorità aggiudicatrice con cui viene stabilito con quale unico operatore economico concludere detto accordo quadro ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, costituisce una decisione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE.

6.1. Se la locuzione: «*gli appalti basati su tale accordo quadro*», contenuta nell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, debba essere intesa nel senso che un appalto basato sull'accordo quadro sussista nel caso in cui l'autorità aggiudicatrice assegni un singolo appalto fondandosi espressamente sull'accordo quadro concluso. Ovvero, se il menzionato passo «*gli appalti basati su tale accordo quadro*» debba essere interpretato nel senso che, una volta esaurito il quantitativo complessivo dell'accordo quadro ai sensi della sentenza della Corte, C-216/17, punto 64, non sussista più alcun appalto fondato sull'accordo quadro originariamente concluso.

6.2. In caso di risposta affermativa alla questione 6.1.:

Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/24/UE debbano essere interpretati nel senso che il valore stimato di un singolo appalto fondato sull'accordo quadro sia costituito sempre dal valore stimato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE. Ovvero se, nel caso di un singolo appalto fondato su un accordo quadro, il valore stimato a norma dell'articolo 4 di detta direttiva sia quello risultante dall'applicazione del successivo articolo 5 ai fini della determinazione del valore stimato del singolo appalto di fornitura fondato sul contratto quadro.

7. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, il diritto a un processo equo dinanzi a un tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326/02 IT, pag. 391; in prosieguo: la «Carta») debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una disposizione in base alla quale l'amministrazione aggiudicatrice indicata nella controversia sull'aggiudicazione degli appalti pubblici sia tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie e a presentare tutti i documenti occorrenti – ferma restando, in difetto, la possibilità di sua condanna per carenza –, qualora i rappresentanti o i collaboratori dell'autorità aggiudicatrice medesima - chiamati a comunicare tali informazioni per suo conto - fornendo le relative informazioni o producendo i relativi documenti possano eventualmente esporsi persino al rischio di auto-incriminarsi per condotte penalmente rilevanti.

8. Se, tenuto conto anche del diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta e delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, del

30.12.1989, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui le procedure di ricorso devono essere condotte, in particolare, in maniera efficace,

debba essere interpretato nel senso che le disposizioni considerate conferiscano diritti soggettivi e ostino all'applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chiede di essere tutelato l'onere di indicare, nel proprio ricorso, la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell'amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile, sebbene, di norma, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione, il ricorrente non sappia se l'autorità aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione entrambe per il medesimo non trasparenti o se siano state condotte una o più procedure di aggiudicazione non trasparenti con adozione di una o più decisioni impugnabili.

9. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo dell'equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi e osti all'applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali incomba al ricorrente che chieda di essere tutelato l'onere di indicare nel proprio ricorso la specifica procedura di aggiudicazione e la specifica decisione dell'amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabile, sebbene, di norma, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione, detto ricorrente non sappia se l'autorità aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione entrambe per il medesimo non trasparenti o se siano state condotte una o più procedure di aggiudicazione non trasparenti con adozione di una o più decisioni impugnabili separatamente.

10. Se, tenuto conto delle altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'imperativo dell'equo processo dinanzi a un Tribunale a norma dell'articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che la disposizione in esame conferisca diritti soggettivi ostando all'applicazione di disposizioni nazionali a norma delle quali il ricorrente che chieda di essere tutelato sia tenuto al pagamento di diritti forfettari di cui non possa prevedere il quantum all'atto della presentazione del ricorso poiché, di norma, nel caso di una procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione per esso non trasparente, il ricorrente non può sapere se l'amministrazione aggiudicatrice si sia avvalsa di procedure di affidamento diretto ai sensi della normativa nazionale o di procedure di aggiudicazione senza previa pubblicazione per il medesimo non trasparenti, né il valore stimato dell'appalto della procedura di aggiudicazione senza previa pubblicazione eventualmente condotta o quante decisioni impugnabili separatamente siano già state adottate.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare articolo 81, paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles I bis), in particolare articolo 1, paragrafo 1, articolo 35

Direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, in particolare articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), articolo 2 bis, paragrafo 2

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in particolare articolo 33, paragrafo 3

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare articolo 47

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

BundesvergabeGesetz 2018, BGBl I 2018/65 (legge federale relativa all'aggiudicazione degli appalti pubblici; in prosieguo: il «BVergG»), in particolare articoli 2, 31, 46, 142 e segg., 334, 336, 340 e segg., 344, 350, 353, 354, 356, 382

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (legge generale sul procedimento amministrativo; in prosieguo: l'«AVG»), in particolare articoli 49 e 51

BVwG-Pauschalgebührenverordnung Vergabe 2018 – BVwG-PauschGebV Vergabe 2018, BGBl II 2018/212 (regolamento della Corte amministrativa federale sui diritti forfettari nell'ambito degli appalti pubblici; in prosieguo: il «regolamento sui diritti forfettari»)

Le menzionate disposizioni del BVergG e del regolamento sui diritti forfettari possono essere riassunte come segue:

– i ricorsi proposti prima dell'aggiudicazione dell'appalto con cui possono essere dichiarate nulle - e quindi annullate ai sensi della direttiva 89/665/CEE nella versione vigente - decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice separatamente impugnabili presuppongono che nell'ambito della procedura di aggiudicazione non sia ancora intervenuta alcuna aggiudicazione. In caso di avvenuta aggiudicazione è ammessa ancora soltanto la proposizione di una domanda di accertamento.

– I ricorsi possono essere diretti unicamente ad ottenere la dichiarazione di nullità di una decisione separatamente impugnabile, fermo restando che la questione di cosa si intenda, di volta in volta, per decisione separatamente

impugnabile dev'essere definita, a seconda della tipologia di procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, alla luce del relativo elenco di cui all'articolo 2, punto 15, lettera a), del BVergG.

– Eventuali aggiudicazioni dirette, come previste nell'articolo 46 del BVergG, sono attualmente ammesse, in base a un regolamento sulla definizione degli importi, sino ad un massimo di EUR 100 000.

– L'adozione di un provvedimento cautelare, ai sensi degli articoli 350 e segg. del BVergG (nel diritto dell'Unione dell'articolo 2 della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE), è ammessa solo a garanzia di ricorsi proposti avverso decisioni separatamente impugnabili adottate nell'ambito di determinate procedure di aggiudicazione. Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto non è ammessa l'adozione di provvedimenti d'urgenza ex articolo 351 del BVergG.

– L'articolo 344, paragrafo 1, e l'articolo 350, paragrafo 2, del BVergG prevedono che il ricorrente debba indicare la procedura di aggiudicazione e le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice adottate nell'ambito della medesima e oggetto di impugnazione, fermo restando che dette decisioni devono essere separatamente impugnabili a norma dell'elenco di cui all'articolo 2, punto 15, del BVergG.

– Come risulta dagli articoli 344, paragrafi 1 e 2, e 350, paragrafo 2, del BVergG, in linea di principio, un ricorso e la relativa richiesta di adozione di un provvedimento cautelare proposta per esigenze di garanzia devono essere presentati sempre con riferimento a una singola decisione dell'amministrazione aggiudicatrice.

– Per i ricorsi relativi ad aggiudicazioni dirette devono essere versati diritti forfettari nella misura di EUR 324 per ciascuna procedura di affidamento diretto e per ciascuna decisione impugnata separatamente. Per una richiesta di adozione di un provvedimento cautelare, proposta a titolo integrativo, è dovuto un importo ulteriori pari al 50 % di detto diritto, e quindi [complessivamente] EUR 486 (per ciascun affidamento diretto).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 I fatti e l'iter processuale illustrati nella sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-274/21 valgono parimenti per la presente causa.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 2 Le osservazioni del giudice del rinvio corrispondono essenzialmente a quelle contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale di cui alla causa C-274/21. Si rimanda pertanto ai punti da 13 a 106 della sintesi di detta domanda di pronuncia

pregiudiziale. Inoltre, nell'ambito della presente domanda si osserva quanto segue con riferimento alle questioni 6 e 6.2:

- 3 L'equiparazione in esame della decisione con cui viene concluso un accordo quadro con un singolo imprenditore alla decisione di aggiudicazione ai sensi della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, rileva altresì ai fini della decisione in quanto, in base al diritto nazionale, la domanda di accertamento è ammissibile solo in relazione a una decisione di aggiudicazione illegittimamente omessa e, in caso di equiparazione della decisione sulla stipula di un accordo quadro con la decisione di aggiudicazione, come riconosciuto dalla Corte, secondo quanto sostenuto in questa sede, tale domanda di accertamento dovrebbe essere ammissibile, conformemente al diritto dell'Unione, anche nel caso in cui un accordo quadro venga concluso senza previa decisione sull'identità del soggetto con cui l'accordo dev'essere stipulato.
- 4 Sulla questione subordinata 6.2: con tale questione, sollevata in caso di risposta affermativa alla questione 6.1, il BVwG chiede in base a quali regole venga determinato il valore stimato di un singolo appalto fondato su un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE. Ove il valore del singolo appalto venga calcolato esattamente come il valore dell'accordo quadro, in caso di accordo quadro concluso al di sopra della soglia massima, come vi è attualmente motivo di ritenere nella specie, in linea con il diritto dell'Unione si avrà sempre la possibilità di ricorrere ai mezzi di tutela previsti in Austria in caso di superamento delle soglie. Nel caso in cui, in base al diritto dell'Unione, il valore del singolo appalto dovesse essere quantificato secondo le regole degli appalti di fornitura, a parere del BVergG potrebbero eventualmente trovare applicazione in Austria, in particolare per le domande di accertamento, (solo) le disposizioni in materia di tutela al di sotto della soglia minima e potrebbe anche accadere che i singoli appalti da valutarsi, di volta in volta, come rientranti nel limite nazionale di EUR 100 000,00 previsto per l'affidamento diretto, debbano essere considerati del tutto ammissibili. Salvo che, nel caso degli appalti basati su un accordo quadro, trovino comunque applicazione generale le regole di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafi 9 e 11, della direttiva 2014/24/UE.